

Delib.G.R. 20 giugno 2011, n. 641 (1).

Articolo 7 “Interventi per famiglie vulnerabili” della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 “Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia” e Reg. reg. 20 maggio 2011, n. 5. Avviso e determinazioni (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 13 luglio 2011, n. 30.

(2) La legge regionale qui citata è erroneamente riportata nel Bollettino Ufficiale come *legge regionale 26 febbraio 2010, n. 13*.

La Giunta regionale

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Vicepresidente Carla Casciari;

Vista la *legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13* “Disciplina dei servizi e degli Interventi a favore della famiglia” e in particolare l'*articolo 7* “Interventi per famiglie vulnerabili”; che prevede “forme di sostegno, anche mediante agevolazioni economiche, ai nuclei familiari che, per il combinarsi di più fattori, tra i quali l'elevato numero dei figli, sono vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di povertà”;

Visto il *Reg. reg. 20 maggio 2011, n. 5* “Norme concernenti gli interventi per le famiglie vulnerabili in attuazione dell'*articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13* (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)”, che ha dettato le disposizioni di attuazione dell'intervento previsto con l'*articolo 7 della citata L.R. n. 13/2010*, ed in particolare la definizione della vulnerabilità e i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi a favore delle famiglie vulnerabili;

Visto il piano sociale regionale 2010-2012, approvato con *Delib.C.R. 19 gennaio 2010, n. 368* che prevede all'interno delle “Politiche per le famiglie vulnerabili fra normalità e fragilità” l'azione di sistema per le famiglie umbre a rischio impoverimento;

Richiamato in particolare il comma 3 dell'*articolo 5 del citato Reg. reg. n. 5/2011*, che prevede l'approvazione da parte della Regione, con proprio atto:

- a) dello schema di avviso pubblico per accedere agli interventi de quo;
- b) dello schema del contratto di sostegno;

Visto l'*articolo 17 “Disposizioni finanziarie” della L.R. n. 13/2010* che prevede al comma 1, lett. a), le risorse stanziare per gli interventi dell'azione di sistema per le famiglie vulnerabili di cui all'*articolo 7* della medesima legge e considerate le risorse stanziare dal bilancio regionale anno 2011 a finanziamento della *L.R. n. 13/2010*;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la *legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2* e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

Delibera

[Testo della deliberazione]

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare lo schema di avviso pubblico, allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi dell'*articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13* "Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia" concernente interventi per le famiglie vulnerabili e del *Reg. reg. 20 maggio 2011, n. 5*;

3) di stabilire che l'avviso di cui al punto 2) dovrà, ai sensi dell'*articolo 7, comma 1, del Reg. reg. n. 5/2011*, essere pubblicato dalle zone sociali sul sito informatico istituzionale del Comune, Albo Pretorio on-line, e che il medesimo avrà validità annuale decorrente dalla data della citata pubblicazione fino al 31 luglio 2012;

4) di destinare all'avviso di cui al punto 2), la somma complessiva pari a euro 1.500.000,00, delle risorse stanziare dal bilancio regionale ed iscritte al capitolo 2836, al capitolo 2884 e al capitolo 2888 U.P.B. 13.1.005 "Interventi per l'espletamento dei servizi funzioni socio assistenziali", che presentano la sufficiente copertura finanziaria;

5) di dare mandato al dirigente del Servizio VII "Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio e azioni coordinate con gli Enti locali" della Direzione Salute, coesione sociale e società della conoscenza di provvedere ad adottare l'atto di ripartizione e trasferimento delle risorse di cui al punto 4) alle zone sociali in base ai criteri stabiliti dall'*articolo 9 del Reg. reg. n. 5/2011*, quale condizione per la pubblicazione dell'avviso pubblico presso le zone sociali;

6) di approvare, ai sensi del comma 3 dell'*articolo 5 del Reg. reg. n. 5/2011*, lo schema di "contratto di sostegno", allegato 2) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che contiene il progetto individualizzato a favore della famiglia richiedente, derivante dalla valutazione tecnico professionale effettuata dall'Ufficio della cittadinanza;

7) di demandare ad atti del dirigente del Servizio VII "Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio e azioni coordinate con gli Enti locali" della Direzione Salute, coesione sociale e società della conoscenza:

a) l'approvazione del modulo, uniforme su tutto il territorio, per la presentazione della domanda per accedere all'intervento di cui all'*articolo 7 della L.R. n. 13/2010*, come previsto dall'*articolo 8 del Reg. reg. n. 5/2011*;

b) l'adozione degli atti necessari per gli adempimenti connessi all'avviso pubblico di cui al punto 2) e l'attività di monitoraggio dell'intervento ai sensi dell'*articolo 10* del citato regolamento regionale;

8) di pubblicare il presente atto, comprensivo degli allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet www.regione.umbria.it.

Documento istruttorio

Articolo 7 “Interventi per famiglie vulnerabili” della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 “Disciplina dei servizi e degli Interventi a favore della famiglia” e Reg. reg. 20 maggio 2011, n. 5. Avviso e determinazioni.

L'articolo 7 “Interventi per famiglie vulnerabili della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 “Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia” prevede che la “Regione promuove forme di sostegno, anche mediante agevolazioni economiche, ai nuclei familiari che, per il combinarsi di più fattori, tra i quali l'elevato numero dei figli, sono vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di povertà”. Trattasi di un intervento rivolto alle famiglie umbre che pur non vivendo uno stato grave di esclusione o di povertà economica, si trovano ai limiti, ovvero appena al di sopra della soglia di povertà, e faticano a sostenere l'ordinario peso della gestione familiare. Sono condizioni dove basta l'insorgere di un qualsiasi evento negativo, frequente nelle attuali condizioni di crisi economica, per far scivolare queste famiglie e i loro componenti in una situazione di difficoltà, di disagio fino alla povertà estrema. L'azione è caratterizzata dall'unitarietà di intervento, mediante la definizione di un pacchetto di risorse da destinare alla famiglia tramite lo strumento del “contratto di sostegno”, dalla flessibilità in quanto agisce in relazione al mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive della famiglia destinataria e dalla personalizzazione in relazione alle diversità delle famiglie.

Con Reg. reg. 20 maggio 2011, n. 5 “Norme concernenti gli interventi per le famiglie vulnerabili in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)”, sono state dettate le disposizioni di attuazione dell'intervento previsto con l'articolo 7 della citata L.R. n. 13/2010.

In particolare sono indicati gli elementi che determinano la vulnerabilità della famiglia, le tipologie e l'entità di intervento; inoltre sono state dettate disposizioni per la gestione dell'intervento a favore delle famiglie vulnerabili e definiti i criteri e le modalità per la loro realizzazione.

Per quanto riguarda in particolare la gestione dell'intervento in questione l'articolo 5 del citato Reg. reg. n. 5/2011 prevede, tra le competenze della Regione, quella di approvare lo schema di avviso pubblico per accedere agli interventi e lo schema di “contratto di sostegno” che contiene il progetto individualizzato derivante dalla valutazione tecnico professionale effettuata dall'Ufficio della Cittadinanza il quale consente di realizzare in modo unitario l'azione a favore della famiglia mediante la definizione di un pacchetto di risorse. Il contratto di sostegno contiene:

- a) la situazione di vulnerabilità della famiglia;
- b) gli interventi concessi;
- c) le modalità e i tempi per la erogazione dei benefici;
- d) gli obblighi delle parti al rispetto delle condizioni.

Considerato quanto sopra ai fini dell'avvio dell'applicazione degli interventi previsti dall'articolo 7 della L.R. n. 13/2010 è necessario pertanto:

- approvare lo schema di avviso pubblico, che si propone con il presente atto, come da *allegato 1)* al medesimo. Detto avviso dovrà essere pubblicato dalle zone sociali, sui propri siti informatici del Comune, ovvero nell'albo pretorio online, entro il preciso termine di 15 giorni dalla pubblicazione

nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'atto di trasferimento delle risorse regionali alle zone sociali destinate all'intervento a favore delle famiglie vulnerabili.

Nel rispetto di quanto previsto dal citato regolamento in merito alla vigenza dell'avviso pubblico, si propone di stabilire che la validità annuale del medesimo decorrerà dalla pubblicazione dell'avviso presso le zone sociali fino al 31 luglio 2012;

- approvare lo schema di “contratto di sostegno” come da *allegato 2*), rinviando ad atti dirigenziali del Servizio VII Programmazione socio assistenziale della Direzione Salute, coesione sociale e società della conoscenza, l'approvazione della modulistica, ovvero della domanda per accedere agli interventi come previsto dall'*articolo 8 del Reg. reg. n. 5/2011* al fine di garantire uniformità procedurale su tutto il territorio regionale.

Per quanto riguarda l'ammontare delle risorse da destinare a finanziamento dell'avviso di cui al presente atto si propone, in considerazione di quanto stanziato dall'*articolo 17 della L.R. n. 13/2010* e dal bilancio regionale, di stabilire la somma complessiva di euro 1.500.000,00 e di adottare gli atti dirigenziali di ripartizione e trasferimento delle medesime alle zone sociali in base ai criteri già definiti dall'*articolo 9 del Reg. reg. n. 5/2011*.

Per ultimo si precisa che le risorse di cui sopra sono iscritte nel bilancio regionale al capitolo 2836, U.P.B. 13.1.005, capitolo 2884 U.P.B. 13.1.005 e capitolo 2888 U.P.B. 13.1.005, che presentano la sufficiente copertura finanziaria.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale di:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato 1

Avviso pubblico ai sensi dell'*articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia) concernente interventi per le famiglie vulnerabili e del Reg. reg. 20 maggio 2011, n. 5*

Premessa

La *legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13* “Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia”, all'*art. 7* “Interventi per famiglie vulnerabili”, prevede forme di sostegno, anche mediante agevolazioni economiche, ai nuclei familiari che per il combinarsi di più fattori, tra i quali l'elevato numero dei figli, sono vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di povertà. L'intervento è caratterizzato:

- a) dall'unitarietà dell'intervento, mediante la definizione di un pacchetto di risorse da destinare alla famiglia tramite lo strumento del “contratto di sostegno”;
- b) dalla flessibilità e personalizzazione in relazione alle diversità delle famiglie e al mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive della famiglia destinataria.

Con il *Reg. reg. 20 maggio 2011, n. 5* “Norme concernenti gli interventi per le famiglie vulnerabili in attuazione dell'*articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)*”, sono state definite le modalità, i criteri per la realizzazione degli interventi per le famiglie vulnerabili e la categoria di vulnerabilità della famiglia.

Ai sensi degli *articoli 5 e 7* del citato regolamento regionale, è prevista l'emanazione di un Avviso regionale, con validità annuale che rimarrà aperto per l'intero anno di riferimento.

Destinatari e requisiti di accesso

Possono accedere agli interventi di cui al presente Avviso i nuclei familiari residenti o domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio regionale.

Ai fini dell'ammissibilità all'intervento, di cui al presente Avviso, il nucleo familiare deve contestualmente possedere:

1) lo stato anagrafico ricompreso:

- a) famiglia con figli;
- b) famiglia numerosa composta da 4 o più componenti;
- c) madre o padre con figlio;
- d) famiglia unipersonale;

2) l'ISEE del nucleo familiare, certificato in data non antecedente a un semestre dalla data di pubblicazione dell'Avviso in oggetto e aggiornato alla data di presentazione della domanda di intervento, ricompreso fra euro 7.500,00 e euro 23.000,00.

Le eventuali modifiche economiche o sociali devono essere autocertificate dalla persona di riferimento del nucleo familiare;

3) la presenza di una o più delle seguenti situazioni di disagio:

- a) la nascita di un altro figlio o affido o adozione;
- b) la riduzione o la perdita del reddito da lavoro da parte della persona di riferimento del nucleo familiare;
- c) l'inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, qualora sia unico titolare del reddito nell'ambito del nucleo familiare, per periodi eccedenti la copertura assicurativa o in assenza di garanzie assicurative individuali;
- d) la scomposizione della famiglia derivante da separazione giudiziale o consensuale o di fatto;
- e) l'insorgenza di una malattia grave o di una dipendenza;
- f) la perdita o la difficoltà di accesso all'alloggio;
- g) l'ingresso e la frequenza dei figli nel circuito dell'istruzione;
- h) la presenza o l'insorgenza in famiglia di una condizione di non autosufficienza.

Tipologia degli interventi

Gli interventi che possono essere erogati, anche cumulativamente, sono ricompresi fra:

- a) erogazione economica a fronte di spese sostenute per i beni e servizi essenziali della persona e della famiglia;
- b) agevolazioni per le tariffe e/o costi correlati al godimento di servizi, quali:
 - 1) servizi idrici integrati;
 - 2) gas per uso domestico e riscaldamento;
 - 3) energia elettrica;
 - 4) servizio di igiene ambientale o tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);
- c) agevolazioni, tramite convenzioni con produttori e distributori, per:
 - 1) costi sostenuti per la fruizione di servizi di aiuto alla persona, quali minori e anziani autosufficienti;

2) costi per l'ingresso o la frequenza nel circuito dell'istruzione primaria, secondaria ed universitaria dei figli;

d) integrazione al canone di locazione ed altre agevolazioni per l'accesso all'alloggio in locazione, quali i costi riferiti all'anticipo del contratto di affitto, alle mensilità di canone in morosità, ai costi di trasloco e ai costi per la quota condominiale;

e) agevolazioni per spese mediche e sanitarie e costi sostenuti per alimenti e presidi prima infanzia;

f) l'accesso al prestito sociale d'onore;

g) il sostegno economico per l'attuazione di percorsi di inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro.

Con l'intervento si realizza una misura unica che può ricomprendere una pluralità delle sopra elencati prestazioni e/o servizi, a libera scelta della famiglia.

Entità dell'intervento

L'entità dell'intervento riconosciuto alla famiglia, modulato anche tra più prestazioni, è pari ad una quota che varia in base alle due seguenti fasce ISEE:

a) da euro 300,00 ad euro 800,00 con ISEE ricompreso tra 7.500,00 euro e 15.000,00 euro

b) da euro 300,00 ad euro 500,00 con ISEE ricompreso tra 15.001,00 euro e 23.000,00 euro.

In particolari circostanze debitamente motivate e documentate dal servizio pubblico competente per territorio, l'entità dell'intervento di cui alle lett. a) e b) può essere elevata fino ad un massimo di euro 1.000,00.

La valutazione tecnico professionale, al fine di individuare le priorità della famiglia richiedente e dell'entità della misura di intervento, viene effettuata dall'Ufficio della cittadinanza.

Nella valutazione vengono tenute presenti, in particolare, le seguenti condizioni:

a) l'indicatore ISEE all'interno delle due fasce indicate;

b) la compresenza di più fattori di rischio previsti come condizione per l'accesso all'intervento;

c) la rete familiare mancante o inadeguata;

d) la presenza e l'entità di altri interventi di sostegno dei quali la famiglia è già beneficiaria.

Le prestazioni e/o i servizi, le relative modalità e i tempi vengono definiti nel contratto di sostegno sottoscritto dalla persona di riferimento del nucleo familiare beneficiario.

Presentazione della domanda

La domanda per accedere all'intervento di cui al presente Avviso deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto, in distribuzione gratuita presso gli Uffici della Cittadinanza e liberamente scaricabile dai siti internet istituzionali dei Comuni (www.....) e della Regione www.regione.umbria.it.

La domanda, compilata e sottoscritta dalla persona di riferimento del nucleo familiare, deve essere presentata, ovvero spedita tramite Servizio Postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, agli Uffici della cittadinanza della Zona sociale di riferimento, con allegata copia fotostatica del documento d'identità e altra documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti tra quelli indicati nel presente avviso pubblico.

Gli Uffici della cittadinanza della Zona sociale di _____ sono siti::

Comune _____ Via _____

tel. _____ e.mail _____

Comune _____ Via _____

tel. _____ e.mail _____

Comune _____ Via _____

tel. _____ e.mail _____

Detti Uffici della cittadinanza sono a disposizione per informazioni e per coadiuvare il richiedente nella compilazione della domanda.

Termini di presentazione della domanda

Il presente avviso ha validità dalla sua pubblicazione e le domande possono essere presentata a partire dal _____.

L'Avviso rimane aperto fino al _____ e la domanda può essere presentata fino a detta data. A tal fine fa fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale di accettazione della domanda e la data del timbro apposto dall'Ufficio della cittadinanza.

Istruttoria della domanda e provvedimento finale

Gli uffici della cittadinanza della Zona sociale _____ provvedono all'istruttoria delle domande per ordine di arrivo ed a contattare la famiglia richiedente per:

- a) la presa in carico della famiglia;
- b) la verifica dei requisiti per accedere all'intervento;
- c) la valutazione tecnica professionale al fine di individuare le priorità della famiglia e l'entità dell'intervento in base a:
 - 1) indicatore ISEE;
 - 2) compresenza di più fattori di rischio;
 - 3) presenza e entità di altri interventi di sostegno dei quali la famiglia è beneficiaria;
- d) definizione del contenuto del contratto di sostegno nell'ambito del progetto individualizzato.

Il provvedimento finale, costituito da un "contratto di sostegno", viene adottato dall'Ufficio di Piano della Zona sociale _____ entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di accesso agli interventi e, a tal fine, fa fede il timbro apposto dall'ufficio postale di accettazione della domanda o la data del timbro apposto dall'Ufficio della cittadinanza.

Il contenuto del "contratto di sostegno", redatto secondo uno schema unico regionale, è dato dal progetto che deriva dalla valutazione tecnico professionale effettuata dall'Ufficio della cittadinanza.

Il contratto di sostegno contiene:

- a) la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità che identificano anche la situazione di vulnerabilità;
- b) gli interventi (prestazioni e/o servizi) concessi;
- c) le modalità e i tempi per la erogazione dei benefici;
- d) gli obblighi delle parti al rispetto delle condizioni.

Controlli

La struttura che ha adottato il provvedimento finale effettua le verifiche e i controlli a campione della veridicità delle autocertificazioni prodotte con le domande pervenute, per almeno il 10% dei beneficiari e, in ogni momento, può disporre ulteriori accertamenti e controlli, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000* "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Il destinatario dell'intervento di impegna a conservare e rendere disponibili al Servizio Comunale che effettua i controlli la documentazione che comprova la spesa sostenuta (esempio: fatture, ricevute o altra documentazione attestante l'avvenuta spesa).

Nel caso in cui sia accertata, a seguito di controlli, l'inesistenza o la cessazione delle condizioni che hanno comportato il beneficio, il Servizio dell'Ente titolare dei controlli provvede alla sua revoca ed, eventualmente, al recupero delle somme indebitamente erogate.

Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, art. 13)

Ai sensi del *D.Lgs. n. 196 del 2003*, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento e, secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, leicità e trasparenza.

L'Utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso pubblico e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Titolare del trattamento dei dati è _____

Ai sensi della *legge n. 241/1990* e ss.mm.ii. l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
_____ e responsabile del procedimento è
